

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 816

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, BARZANTI, FISCHETTI, GORACCI,  
BOLOGNESI, CRUCIANELLI**

Modifiche alle vigenti disposizioni sui depositi  
di oli combustibili per uso agricolo

*Presentata il 20 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, tutti coloro che desiderano esercitare il deposito, per uso privato, agricolo e industriale, di oli combustibili, carburanti o lubrificanti, con capacità superiore a 10 metri cubi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione (UTIF), competente per territorio, derivando da ciò tutta una serie di vincoli

ed oneri, in special modo per gli imprenditori agricoli.

Questa legge avrebbe lasciato indifferenti i medesimi se non si fosse verificata una radicale modernizzazione delle imprese agricole, con variazioni di colture e metodi di nuove lavorazioni del terreno (florovivaismo, orticoltura, colture protette in serra), nonché una avanzata tecnologizzazione delle macchine agricole.

Questo grande progresso metodologico e tecnologico non ha però trovato riscontro in un uguale aggiornamento della legge stessa, creando così le premesse perché, da un lato si violasse, per motivi di forza maggiore, il dettato obsoleto della legge e, dall'altro, si perseguissero,

contro ogni logica, dei presunti illeciti di comportamento.

La giurisprudenza ha avvertito il disagio della categoria interessata (v. sentenza del 24 novembre 1983 - tribunale di Vigevano) e ha considerato innovato l'articolo 1 sopracitato con la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sollevando da ogni obbligo di denuncia all'UTIF per l'esercizio di un deposito di carburante agricolo e conseguentemente ha legittimato il comportamento omissivo tenuto dagli imprenditori agricoli.

Per questo tutta la materia necessita di essere riordinata e rivista, onde evitare inutili colpevolizzazioni o ambiguità di interpretazione verso una categoria già molto penalizzata e in difficoltà anche con una disposizione provvisoria per quei comportamenti che fino ad oggi sono potuti apparire illeciti o dolosi.

L'articolato (articolo 2) vuole far proprio il suggerimento proveniente dalla giurisprudenza, la quale suggerisce di rivedere il tutto al fine di evitare possibili

abusi. Nel contempo si ritiene di aggiornare la composizione dei comitati provinciali carburanti e la composizione del comitato centrale di coordinamento istituiti con la legge n. 1852 del 1962, per garantire una più ampia partecipazione nell'interesse degli imprenditori agricoli e dell'agricoltura in generale.

Per quanto descritto, evidenziando l'inadeguatezza della legge ed il disagio degli imprenditori agricoli, tenuto conto delle gravi questioni in materia di approvvigionamento di carburanti agricoli che appesantiscono a dismisura l'esercizio delle imprese agricole, si raccomanda pertanto la sollecita approvazione dell'attuale proposta per favorire una migliore applicazione della normativa vigente sostenendo non solo gli imprenditori agricoli nel loro sforzo costante di adeguamento ed ammodernamento tecnologico delle aziende, ma anche, più in generale, tutta l'agricoltura italiana, che per « crescere » ha bisogno di serenità e certezze.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alle disposizioni sui depositi di oli combustibili per uso agricolo).*

1. Il primo periodo della lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, come sostituita dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente: « l'esercizio di depositi per usi privati e industriali aventi capacità superiori a dieci metri cubi ».

2. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i dieci metri cubi ».

3. Dopo la lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* l'esercizio di depositi per uso agricolo, senza l'obbligo della concessione prefettizia né della preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ai sensi del comma 1;

*c-ter)* l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso agricolo collegati a serbatoi, senza l'obbligo della concessione prefettizia né della preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ai sensi del comma 1 ».

## ART. 2.

*(Esercizio di depositi di oli combustibili adulterati per uso agricolo superiori ai quaranta metri cubi).*

1. L'esercizio senza l'obbligo della concessione prefettizia né della preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, e dall'articolo 1 della presente legge, di depositi superiori ai quaranta metri cubi degli oli combustibili per uso agricolo, indicati nel primo comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è ammesso nel limite specificato dal comitato provinciale previsto dal quarto comma del predetto articolo 5, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, previa motivata richiesta degli operatori agricoli interessati, ove lo stesso comitato provinciale ne ravvisi l'opportunità.

## ART. 3.

*(Modifiche alla composizione dei comitati provinciali).*

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, come sostituito dall'articolo unico della legge 27 luglio 1967, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al terzo comma sovrintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, o da un suo delegato, e sono costituiti da un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Corpo della guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai

rispettivi capi ufficio, da un rappresentante dell'ufficio ex UMA, da tre rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'ispettorato provinciale agricolo o dall'organo regionale corrispondente, su nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in proporzione alla consistenza associativa provinciale delle stesse, e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

ART. 4.

*(Modifiche alla composizione del comitato centrale).*

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Il comitato centrale è presieduto da un ispettore generale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il presidente, designati rispettivamente dai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre funzionari designati dalle regioni, esperti nel servizio già svolto dall'UMA, nonché da tre rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi ».

ART. 5.

*(Disposizione transitoria).*

1. Non è punibile chi, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato un deposito di oli combustibili per uso agricolo, avente capacità superiore a dieci metri cubi, senza averne fatta preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non avendo avuto la concessione prefettizia.